



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 11/06/2019

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario, riferisce di aver ricevuto da quest'ultimo - senza aver inoltrato alcuna richiesta- una carta di credito *revolving* e di aver effettuato il primo prelievo in data 5.6.2009. Riferisce, altresì, di aver comunicato, in data 26.1.2012, la volontà di recedere dal proprio c/c bancario restituendo tagliate le carte di credito in suo possesso tra cui la carta citata.

Ciò premesso, afferma di non aver mai richiesto la carta di credito in oggetto e , soprattutto, di non aver mai scelto la modalità di restituzione rateale delle somme prelevate né sottoscritto il relativo contratto.

Chiede a mezzo legale di fiducia, quindi, che l'Arbitro, in accoglimento del proprio ricorso, accerti e dichiari che la carta di credito in oggetto è del tipo a "restituzione integrale"(con addebito diretto sul conto delle somme complessive dovute per il mese precedente) in mancanza di diverse condizioni di pagamento scelte e sottoscritte ed inoltre, anche in considerazione della mancanza di sottoscrizione, accerti e dichiari nullo il contratto per difetto della forma scritta, ai sensi dell'art. 117 comma 1 e 3 T.U.B., con conseguente obbligo di ricalcolo delle somme effettivamente dovute e conseguente rideterminazione delle restituzioni reciproche.

Il ricorrente riporta, altresì, di non essere in grado di calcolare le somme effettivamente spettantegli, non avendo mai ricevuto gli estratti conto mensili della carta di credito, ma unicamente l'estratto del conto corrente su cui veniva effettuato l'addebito mensile e che, nonostante espressa richiesta con il reclamo del 8.1.2019 degli estratti conto, anche al fine



di valutare l'effettivo tasso di interesse e commissioni applicate, la resistente non produceva gli stessi in violazione del T.U.B.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver sottolineato che la carta veniva emessa nel 2008 sulla base di una richiesta espressa del cliente, eccepisce:

quanto alle modalità di rimborso delle spese sostenute, che le condizioni economiche riferite al rapporto (sottoscritte dal cliente per il ritiro) prevedono quale modalità di rimborso quella della c.d. "rata minima", ossia una quota mensile di un minimo di € 50,00 e di un massimo del 50% del saldo della carta;

che la suddetta modalità era ben rappresentata negli estratti conto della carta, che pure erano consultabili *on line*;

quanto alla richiesta di copia degli estratti conto della carta, di aver riscontrato entro il termine di legge l'istanza, fornendo gli estratti conto dal 2009 sino all'estinzione del rapporto, di non aver fornito gli estratti conto relativi ad alcuni mesi (febbraio 2009, marzo 2009 e febbraio 2012) per mancato utilizzo della carta e di non aver fornito la documentazione inerente l'anno 2008 per prescrizione del relativo obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 2220 c.c. nonché dell'art. 119, comma 4, TUB.

Il ricorrente, in sede di repliche, contesta le affermazioni della parte convenuta nei seguenti termini:

precisa di non aver mai sottoscritto il contratto e che la firma per ricevuta in cima alla prima pagina non costituisce sottoscrizione di contratto;

nel documento di sintesi, consegnato dalla Banca solo dopo la riconsegna della carta e chiusura del rapporto, nel capoverso "rimborso" sono indicate tre distinte modalità di rimborso delle somme utilizzate con la Carta di Credito: a) una modalità a restituzione integrale, b) pagamento a rate mensili di importo non inferiore a 1/18 del saldo; c) pagamento di una rata fissa mensile di importo prefissato dal Titolare con rata minima di e. 50,00 e di non aver mai effettuato alcuna scelta;

di non aver mai ricevuto alcun estratto conto;

sul c/c bancario del ricorrente vi è sempre stata disponibilità di somme atte a rimborsare le somme utilizzate con la Carta di credito in un'unica soluzione (v. estratti conto).

Insiste, quindi, per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, precisando di aver ricevuto gli estratti conto richiesti in data 20.3.2019, successivamente alla presentazione del ricorso e di aver diritto a ricevere in restituzione, la somme di euro 390,26.

DIRITTO

Il ricorrente chiede che l'Arbitro "accerti e dichiari la nullità del contratto e delle modalità di restituzione revolving della carta di credito xxxx per difetto forma scritta (art. 117 T.U.B.); la restituzione delle somme addebitate sul c/c bancario dal 15.6.2009 al 19.3.2012 quali interessi e commissioni varie della Carta xxxx con addebito della sole somme di credito in linea capitale utilizzate; con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli addebiti. Richiesta estratti conto della carta di credito".

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento della nullità di un contratto relativo ad una carta di credito c.d. revolving a causa della mancanza del requisito della forma scritta.

In via pregiudiziale occorre sottolineare che parte attrice lamenta un vizio genetico di un contratto, o comunque di un rapporto, sorto, per concorde affermazione delle parti, in epoca anteriore al limite di competenza temporale dell'Arbitro (precisamente tra il 2007 e il 2008).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le contestazioni avanzate con il ricorso concernono la fase genetica del rapporto e, in quanto tali, si collocano al di fuori del limite di cognizione temporale dell'ABF, secondo la giurisprudenza consolidata dei Collegi: tra le tante, Collegio di Napoli, decisione n. 10098/2016:

<La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento della nullità della clausola contenuta nel contratto di finanziamento ipotecario relativa al costo complessivo dello stesso. In relazione a tale doglianza, l'intermediario convenuto ha eccepito l'irricevibilità del ricorso perché la domanda sarebbe relativa all'accertamento di fatti verificatisi prima del 1° gennaio 2009. L'eccezione è fondata e merita accoglimento. Infatti, la domanda del ricorrente, per come è formulata, è certamente tendente ad evidenziare un vizio genetico di un contratto stipulato nel 2008 e cioè in un periodo rispetto al quale non è estesa la cognizione di questo Arbitro. Infatti, come prescritto dalle Disposizioni che regolano il presente procedimento, il Collegio può conoscere le "controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009" (cfr. Sez. I, par. 4).

Ne deriva, anche sulla base dell'orientamento espresso dai Collegi nelle proprie decisioni più recenti, che laddove il ricorrente allegghi il vizio genetico di un contratto che ha stipulato con la banca resistente anteriormente al 1° gennaio 2009, il ricorso è irricevibile, per quanto il rapporto contrattuale possa essere stato eseguito posteriormente a tale data (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n.4262/2015, conforme all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento, decisione n.72/2014)>. Sufficiente poi è da ritenersi la documentazione richiesta e messa a disposizione del cliente da parte della convenuta.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO